



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(C.F. 90048270731)

N.° 7 del Registro Concessioni – Anno 2016

N.° 623 del Repertorio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Vista la documentata istanza pervenuta il 25.02.2016 e successive integrazioni della Basile Petroli Spa, avente sede legale in Taranto alla Via della Transumanza 16, (P.I. e C.F. 00454410754), in persona del Legale Rappresentante;

Vista la precedente licenza n. 07/12 rilasciata da questa Autorità Portuale per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2015;

Vista l'autorizzazione prot. n. 143, in data 05.01.2000, rilasciata, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 374 dell'8.11.1990, dalla Direzione della Circonscrizione Doganale di Taranto;

Visti gli esiti della procedura di evidenza pubblica implementata con la pubblicazione della domanda precitata, ex art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Sentito il Comitato Portuale il quale ha espresso il proprio parere - ai sensi del comb. disp. degli artt. 8, comma 3, lett. h) e 9, comma 3, lett. f) L. 84/94 - nella seduta del 30.05.2016;

Visti gli esiti della attività istruttoria implementata sulla predetta istanza da parte del Responsabile del Procedimento;

Visto il provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2, co.1, della L. 241/90, n. 12779/leg/dem in data 05.09.2016 dell'Autorità Portuale;





Visti gli atti d'ufficio tutti;

Sentito il Segretario Generale f.f. ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94;

Letti ed applicati:

- l'art. 8, comma 3, lett. h), della legge n.84 del 28.01.1994 e s.m.i.;
- l'art. 36 Codice della Navigazione;
- la legge 494/93 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400/1993;
- il Regolamento "*Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo*" adottato dall'Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del 22.09.2015;
- l'art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;
- il Decreto n. 240 in data 14.07.2016 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONCEDE

alla Basile Petroli Spa, avente sede legale in Taranto alla Via della Transumanza 16 (P.I. e C.F. 00454410754), in persona del legale rappresentante, l'occupazione di una zona demaniale marittima di mq. 25,20 situata nel Comune di Taranto e precisamente in località Porto Mercantile, Calata 1 (foglio di mappa n. 319), allo scopo di mantenere un prefabbricato ad uso ufficio e deposito, come da documentazione tecnico-planimetrica allegata a precedente licenza di concessione. Ciò con l'obbligo di corrispondere all'Autorità Portuale di Taranto, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 1.401,40 provvisorio e salvo conguaglio.



La concessione, che si intende assentita unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, ha la durata di mesi 48(quarantotto) dall'1.01.2016 al 31.12.2019.

Il concessionario ha già corrisposto il canone impostogli di euro € 350,35 provvisorio e salvo conguaglio, relativamente al periodo 01.01.2016-31.12.2016, come da versamento effettuato presso la Banca Popolare Pugliese.

La cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav., a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con la presente licenza di concessione, è stata prestata - con polizza n. 0221108772, in data 25.06.2002, dell'importo di € 800,00 - dalla Assicurazioni Generali Spa per ogni effetto legale e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del C.C., a mezzo dei suoi Legali Rappresentanti, autorizzati ad impegnare la suddetta Società. La predetta fideiussione sarà valida fino a che l'Autorità Portuale non rilascerà dichiarazione che liberi la Assicurazioni Generali Spa, da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

Si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono.

L'Amministrazione avrà sempre facoltà di:

- revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi, o risarcimenti di sorta;
- dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti, o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso



dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di riconsegnare l'area demaniale marittima nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla predetta Autorità che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di agente dipendente dalla locale Autorità Portuale. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'Albo della sede dell'Autorità Portuale.

Il concessionario:

- a) sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
- b) non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso, quanto forma oggetto della presente concessione, né infine indurre alcuna servitù sulle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate;
- c) dovrà sgomberare, a proprie spese, nel giorno della scadenza della licenza, l'area demaniale marittima in concessione e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non rinnovi la presente licenza su una nuova domanda del concessionario (sulla quale verrà implementata la procedura ad



evidenza pubblica), da prodursi almeno 180 giorni prima di detta scadenza in modo che, alla scadenza medesima, sia pagato il canone e posto in atto ogni altro adempimento relativo all'ulteriore periodo di concessione; nel caso in cui la domanda sia prodotta tardivamente ovvero in qualunque altra ipotesi di ritardo da parte del concessionario nel porre in atto gli adempimenti previsti - per cui l'Autorità Portuale non può rilasciare il titolo concessorio alla data di scadenza del pregresso - è dovuto l'indennizzo, ai sensi dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i., dal giorno successivo alla data di scadenza del titolo medesimo fino a quello antecedente il rilascio della concessione;

- d) dovrà corrispondere l'indennizzo risarcitorio previsto dall'art. 8 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. in caso di occupazioni non autorizzate ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

La presente concessione è, inoltre, subordinata, oltre che alla disciplina doganale e di pubblica sicurezza, alle seguenti altre condizioni speciali:

1. nei casi di scadenza, decadenza o revoca della licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
2. la cauzione sarà restituita, al termine della presente concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse per qualsiasi motivo



prelevare somme dalla cauzione versata, il concessionario presta, sin d'ora, il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno di reintegrare la cauzione nell'originario ammontare entro gg. 30 (trenta) dalla notifica della Autorità Portuale. Inoltre, nel caso di aggiornamento della misura del canone, detta cauzione dovrà essere integrata in modo che non risulti inferiore a due annualità del canone medesimo, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., ultimo cpv.

Il concessionario si obbliga, altresì:

3. a corrispondere le singole rate del canone anticipatamente rispetto alla annualità di riferimento. Ciò nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento dello stesso, secondo le modalità stabilite nella richiesta medesima. Decorso inutilmente tale termine:

3.1 saranno dovuti – dal giorno della mora fino al soddisfo – gli interessi legali il cui saggio è determinato dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

3.2 l'Autorità Portuale procederà, dandone conoscenza al concessionario, alla escussione della cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. per l'importo del canone maggiorato degli interessi maturati;

3.3 nel caso in cui l'importo della cauzione non sia sufficiente a soddisfare l'intero credito dell'Autorità Portuale o vi sia impossibilità a procedere alla sua escussione, l'Autorità procederà, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n° 639, a notifica, nei confronti del concessionario, di atto



ingiuntivo a provvedere, entro trenta giorni dalla data di notifica, al pagamento degli importi di canone inevaso, comprensivo degli interessi di mora per ritardato pagamento e delle ulteriori spese. A scadenza del termine dei 30 giorni indicato nell'atto ingiuntivo, verranno attivate le procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 sopra citato;

4. a provvedere al conguaglio del canone provvisorio nella misura che sarà stabilita ai sensi della Legge 494/93 e s.m.i. A ciò si impegna ad adempiere anche se il provvedimento interverrà a concessione scaduta e non più rinnovata;

5. a sollevare formalmente l'Autorità Portuale e le altre Amministrazioni dello Stato, interessate al pubblico demanio marittimo, da qualsiasi intervento, di qualsiasi natura e genere, presente o futuro, sia in merito alle opere costruite, sia per gli eventuali danni che le opere stesse dovessero arrecare, direttamente o indirettamente, a terzi in genere o a subire per effetto dell'azione diretta del mare o di altre cause contingenti, assumendosi gli oneri e le responsabilità relative;

6. a sollevare in maniera assoluta l'Autorità concedente da qualunque molesta azione giuridica o danno che potrebbero ad essa derivare in conseguenza della occupazione di che trattasi;

7. a sgomberare - a propria cura e spese e senza per questo poter richiedere alla Autorità Portuale ed alle altre Amministrazioni interessate al demanio marittimo, indennizzi o risarcimenti di sorta - su semplice richiesta dell'Autorità Portuale, l'area demaniale marittima in concessione e quindi a riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità medesima qualora il suddetto sgombero dovesse appalesarsi necessario,



a giudizio dell'Amministrazione, per rendere l'area pienamente compatibile con i lavori pubblici/di pubblica utilità interessanti la stessa formalmente approvati e/o autorizzati;

8. ad evitare qualsiasi forma di inquinamento dell'ambiente, del pubblico demanio marittimo e del mare territoriale;
9. a mantenere pulita e sgombera da rifiuti di ogni genere l'area demaniale marittima in concessione;
10. a provvedere, a propria cura e spese, per l'intero periodo di utilizzazione del bene oggetto della presente concessione, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, in modo da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio degli stessi sotto ogni profilo (di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, salvaguardia dell'ambiente, etc.), assumendo le relative responsabilità, seguendo anche le prescrizioni dell'Autorità Portuale e di altri Enti/Amministrazioni che abbiano competenza in materia. Ciò con manleva delle Amministrazioni medesime;
11. ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene del lavoro portuale e dell'ambiente circostante. Ciò con la piena osservanza delle prescrizioni dettate dalle competenti Amministrazioni ponendo in essere ogni particolare forma di tutela/misure operative di salvaguardia ambientale, di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che risultino necessarie in relazione alle prescrizioni delle Amministrazioni medesime;
12. ad adottare tutte le più efficaci e necessarie misure volte a prevenire il degrado dell'ambiente e/o situazioni di compromissione ambientale, in



relazione all'esercizio delle attività in loco;

13. ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza di concessione e tutte le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme di legge previste in materia di concessioni demaniali marittime, anche se qui non espressamente richiamate, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza, antinfortunistica, antinquinamento, ecologia e salvaguardia dell'ambiente.

14. a provvedere, a sua cura e spese, alla registrazione della presente licenza di concessione presso l'Agenzia delle Entrate di Taranto e restituire tempestivamente all'Autorità Portuale l'"originale" debitamente registrato.

La presente licenza regolarizza unicamente l'utilizzazione dell'area demaniale marittima, oggetto della concessione, con riferimento allo scopo suindicato e rimane, comunque, subordinata all'obbligo da parte del concessionario di munirsi, direttamente e preventivamente, di tutti i pareri/autorizzazioni/concessioni e/o permessi all'uopo necessari di competenza del Comune oltre che di altre Amministrazioni/Enti e di ogni altro nulla osta/atto autorizzativi ovvero altro equivalente atto amministrativo, ove del caso occorrenti per l'esercizio della concessione, osservando le relative prescrizioni; cosicché la presente licenza è *ipso jure* priva di efficacia in mancanza di tutti gli altri occorrenti pareri/autorizzazioni/concessioni/permessi/nulla osta/etc. da rilasciarsi da parte di tutte le altre competenti Amministrazioni.

Essa viene sottoscritta in segno della più ampia e completa accettazione delle



condizioni e degli obblighi sopra espressi, dal Sig. Basile Francesco, nato a Taranto il 26.02.1933, quale Legale Rappresentante della Basile Petroli Spa, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Taranto presso la sede della Società medesima.

Taranto, li 03/11/2016

Autorità Portuale di Taranto

Il Concessionario

Il Commissario Straordinario

Basile petroli Spa

Prof. Avv. Sergio PRETE

Il Legale Rappresentante

VISTO

Il Segretario Generale f.f.

Dott. Francesco Benincasa

VISTO

Il R.P.C.T.P.

Avv. Claudio SCAPPARONE

**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO**

Atto registrato il 1.0 NOV 2016 serie 3 al N° 3825



poste liquidate per € 23031 per n° 1 anni.

L'ADDETTO
Angelo ANDRISIA
Firma su delega del Direttore provinciale
Adolfo DEL GIACCO